

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### N. 97 del 06/10/2021

**OGGETTO:** Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" - Istituzione e denominazione via fittizia, territorialmente non esistente.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Assessore	ROSSI VALERIA	Si	
Assessore	ANTONINI SARA	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Bottari Matteo e Irmici Massimiliano.

Sono presenti da remoto: Magistrelli Gabriele, Rossi Valeria e Antonini Sara.

Partecipa alla seduta Matteo Bottari, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Ufficio Anagrafe ha segnalato l'esigenza di istituire una nuova via per i soggetti senza fissa dimora, secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B, n. 29, anno 1992" e dal Regolamento Anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989. n. 223:

VISTO l'art. 1 della Legge 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", che recita: "Nell'Anagrafe della Popolazione Residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

#### VISTI:

- l'articolo 2, comma 1, della Legge 24.12.1954, n. 1228 che prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica;
- l'articolo 2, comma 3, della Legge 24.12.1954, n. 1228 che recita "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio[...] e in mancanza di questo, nel comune di nascita" (testo modificato dalla Legge 15 Luglio 2009, n. 94);

RICHIAMATO il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme. Serie B n. 29 - edizione 1992" edite dall'ISTAT, dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc..) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio. Il domicilio infatti è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Pertanto l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi in quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

CONSIDERATO che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono manifeste particolari situazioni di disagio che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari tali da indurre la richiesta di iscrizione nella popolazione dei senza tetto e/o senza fissa dimora; per una maggior tutela dei soggetti, si ritiene indispensabile coinvolgere il Servizio Sociale comunale per l'analisi di particolari fragilità dei richiedenti, sia maggiorenni che minorenni; nonché la Polizia Locale affinché vigili sull'ordine pubblico e decoro della sistemazione logistica sul territorio comunale;

VISTO il punto 7, parte terza, delle succitate Avvertenze dell'Istat, nel quale si sottolinea l'opportunità di individuare una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale ove poter iscrivere con un numero progressivo dispari i "senza tetto" e i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso e con un numero progressivo pari, tutte le altre persone non rientranti nei casi precedenti, per le quali si deve disporre l'iscrizione anagrafica;

CONSIDERATO, inoltre, che la via deve avere un nome di fantasia e che l'Amministrazione ritiene di attribuire alla predetta via la seguente denominazione convenzionale: "Via dei Gabbiani";

VISTO, che la titolazione di tale via convenzionale non comporta richiesta di nulla osta;

VISTO l'Art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dalla Responsabile dell'Area Affari Generali;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti: 5, votanti: 5, favorevoli: 5, contrari: 0, astenuti: 0.

### DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. di istituire per i motivi espressi nella parte narrativa, un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente, dove iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;
- 3. di denominare, quale via fittizia, territorialmente non esistente, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge, la Via "dei Gabbiani";
- 4. di disporre che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari i "senza tetto" e i "senza fissa dimora" e di utilizzare i numeri progressivi pari, qualora dovesse presentarsi la necessità, per i casi simili al di fuori delle predette casistiche;
- 5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura U.T.G. di Milano, per i provvedimenti di competenza;
- 6. di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti: 5, votanti: 5, favorevoli: 5, contrari: 0, astenuti: 0.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Matteo Bottari